

**Intesa Vita S.p.A., Impresa di Assicurazione appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, direzione e coordinamento Assicurazioni Generali S.p.A.**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A PREMIO UNICO  
A VITA INTERA E PRESTAZIONI ADEGUABILI

# Intesa Vita **Valore Garanzia**

MODELLO 557\_04/09

**Il presente Fascicolo Informativo contenente:**

- a) Scheda Sintetica
- b) Nota Informativa
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Separata
- d) Informativa sulla privacy
- e) Glossario
- f) Documento di Polizza (\*)

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

***(\*) il Documento di Polizza (già controfirmato da Intesa Vita) verrà allegato al presente Fascicolo all'atto della sottoscrizione del contratto.***

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

---

#### **Intesa Vita S.p.A.**

Sede Legale: Via Ugo Bassi 8/b - 20159 Milano - Telefono 02 60764.1 - Fax 02 60764.503  
Cap. Soc. € 394.226.300 i.v. - Registro delle Imprese di Milano - C.F. e Part. IVA n. 00895940328  
CCIAA di Milano n. REA 1729438 - Società appartenente al Gruppo Generali,  
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, direzione e coordinamento Assicurazioni Generali S.p.A.  
Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita con provvedimento ISVAP n. 2235 del 16/12/03  
(G.U. n. 298 del 24/12/2003) ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00144.





# Sommario

---

## Scheda Sintetica

---

Premessa .....	pag.	5
1.– Informazioni generali .....	”	5
1.a) Impresa di Assicurazione .....	”	5
1.b) Denominazione del contratto .....	”	5
1.c) Tipologia del contratto .....	”	5
1.d) Durata del contratto .....	”	5
1.e) Pagamento dei premi .....	”	5
2. – Caratteristiche del contratto .....	”	6
3. – Prestazioni assicurative e garanzie offerte .....	”	6
4. – Costi .....	”	7
5. – Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata .....	”	8
6. – Diritto di ripensamento .....	”	9

---

## Nota Informativa

---

Premessa .....	pag.	11
A – Informazioni sull’Impresa di Assicurazione .....	”	11
1. Informazioni generali .....	”	11
2. Conflitto di interessi .....	”	11
B – Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte .....	”	12
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte .....	”	12
4. Premi .....	”	13
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili .....	”	14
6. Opzioni di contratto .....	”	15
C – Informazioni sulla Gestione Separata .....	”	17
7. Gestione Separata .....	”	17
D – Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale .....	”	19
8. Costi .....	”	19
8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente .....	”	19
8.1.1 Costi gravanti sul premio .....	”	19
8.1.2 Costi per riscatto .....	”	20
8.1.3 Costi per la liquidazione dei Riscatti Parziali Programmati .....	”	20
8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata .....	”	20
9. Misure e modalità di eventuali sconti .....	”	21
10. Regime fiscale .....	”	21
E – Altre informazioni sul contratto .....	”	21
11. Modalità di perfezionamento del contratto .....	”	21
12. Riscatto .....	”	22
13. Diritto di recesso .....	”	23
14. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni .....	”	24
15. Legge applicabile al contratto .....	”	24
16. Lingua in cui è redatto il contratto .....	”	24
17. Reclami .....	”	24
18. Ulteriore informativa disponibile .....	”	25
19. Informativa in corso di contratto .....	”	25
F – Progetto Esemplificativo delle prestazioni .....	”	26

---

**Condizioni di Assicurazione**

---

Art. 1 – Le prestazioni assicurate .....	pag.	31
Art. 2 – Il premio .....	”	31
Art. 3 – I costi gravanti sul premio .....	”	31
Art. 4 – La prestazione in caso di premorienza dell’Assicurato .....	”	31
Art. 5 – Il capitale minimo garantito .....	”	32
Art. 6 – Il tasso di rendimento minimo garantito da riconoscersi in sede di liquidazione del contratto per decesso dell’Assicurato o per riscatto .....	”	32
Art. 7 – La conclusione del contratto, l’entrata in vigore dell’assicurazione, la durata .....	”	33
Art. 8 – Il diritto di recesso dal contratto .....	”	33
Art. 9 – L’attribuzione al contratto del rendimento conseguito dalla Gestione Separata collegata ..	”	33
Art. 10 – Le opzioni .....	”	34
Art. 11 – Il Riscatto .....	”	36
Art. 12 – I Beneficiari .....	”	37
Art. 13 – I pagamenti della Compagnia .....	”	38
Art. 14 – La cessione e il pegno della polizza .....	”	40
Art. 15 – I prestiti .....	”	40
Art. 16 – Le tasse e le imposte .....	”	40
Art. 17 – I riferimenti a norme di legge .....	”	40
Art. 18 – Foro competente .....	”	40

---

<b>Regolamento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” .....</b>	<b>pag.</b>	<b>41</b>
--	-------------	-----------

---

---

<b>Informativa sulla privacy .....</b>	<b>pag.</b>	<b>43</b>
--	-------------	-----------

---

---

<b>Glossario .....</b>	<b>pag.</b>	<b>45</b>
------------------------	-------------	-----------

---

---

<b>Documento di Polizza (integrazione a parte) .....</b>	<b>pag.</b>	<b>49</b>
--	-------------	-----------

---

# Scheda Sintetica

---

## Premessa

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

**La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.**

**Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.**

---

## 1. Informazioni generali

### **1.a) Impresa di Assicurazione**

L'Impresa di Assicurazione è:

Intesa Vita S.p.A.

con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), Via Ugo Bassi, 8/b – 20159.

Intesa Vita S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, direzione e coordinamento Assicurazioni Generali S.p.A.

### **1.b) Denominazione del contratto**

Intesa Vita Valore Garanzia.

### **1.c) Tipologia del contratto**

Intesa Vita Valore Garanzia appartiene alla tipologia di Contratti di Assicurazione sulla vita a premio unico, a vita intera e prestazioni adeguabili.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si adeguano annualmente in base al rendimento della Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita.

In caso di esercizio dell'opzione Riscatto Parziale Programmato, ad ogni ricorrenza anniversaria del contratto viene liquidato al Contraente un importo pari agli interessi maturati nell'annualità di polizza trascorsa sulla base del meccanismo di adeguamento annuo.

### **1.d) Durata del contratto**

Il contratto è a vita intera, pertanto la durata coincide con la vita dell'Assicurato.

**È possibile esercitare il diritto di riscatto, con conseguente estinzione del contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del medesimo e che l'Assicurato sia in vita.**

Il Contraente, sempre che sussistano le condizioni di cui sopra, ha facoltà di richiedere la riscossione parziale del valore di riscatto, fermo restando che l'importo richiesto sia almeno pari a Euro 1.000,00 e che il valore residuo del contratto non sia inferiore a Euro 2.500,00.

### **1.e) Pagamento dei premi**

Il contratto è a premio unico.

L'importo è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 5.000,00.

Il medesimo Contraente non potrà versare, attraverso uno o più contratti Intesa Vita Valore Garanzia, premi per un importo superiore a Euro 1.000.000,00.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza, sono ammessi versamenti aggiuntivi di premio per un importo minimo di Euro 1.000,00.

Tale facoltà è esercitabile a condizione che il cumulo dei premi versati dal medesimo Contraente, attraverso uno o più contratti Intesa Vita Valore Garanzia, non superi il valore di Euro 1.000.000,00.

---

## 2. Caratteristiche del contratto

Con il presente contratto si intende soddisfare l'esigenza di ottenere:

- in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, la liquidazione di un capitale assicurato ai Beneficiari designati;
- un flusso periodico di reddito che si consolida con il capitale assicurato e resta acquisito al contratto o, qualora sia stata attivata l'opzione Riscatto Parziale Programmato, che viene erogato al Contraente ad ogni ricorrenza annua del contratto.

Si rinvia al Progetto Esemplificativo delle prestazioni di cui alla Sezione F della Nota Informativa, per illustrare l'andamento delle prestazioni, del valore di riscatto e del meccanismo di adeguamento annuale in base al rendimento della Gestione Separata.

**La Società consegna il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

---

## 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

### **Prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato**

In caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente del capitale assicurato alla data di ricezione della notifica di decesso.

È previsto il riconoscimento, in sede di liquidazione per riscatto o decesso dell'Assicurato, di un tasso di rendimento minimo garantito, annuo composto, la cui misura risulta differenziata per singolo decennio di polizza e in base alla data di corresponsione di eventuali versamenti aggiuntivi in qualunque periodo avvengano.

Per i primi 10 anni di durata del contratto e relativamente al premio versato alla data di decorrenza del contratto – al netto delle spese applicate – il suddetto tasso risulta pari all'1,5% annuo composto; sugli eventuali versamenti aggiuntivi – al netto delle spese applicate – il corrispondente tasso di rendimento minimo sarà quello in vigore alla data in cui avviene la corresponsione dell'importo aggiuntivo ed indicato sul modulo di versamento aggiuntivo sottoscritto dal cliente.

Alla scadenza di detto periodo e, successivamente, alla scadenza di ogni ulteriore decennio, il tasso di rendimento minimo garantito da applicarsi sarà pari al 60% del tasso annuo massimo garantibile (TMG) – di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 – vigente all'1 gennaio dell'anno in cui si colloca l'anniversario di polizza che conclude il periodo decennale di applicazione del precedente tasso garantito; in ogni caso, il rendimento minimo non potrà risultare superiore al 2,4% annuo composto. Ciascuna nuova misura, che non potrà pertanto avere effetto retroattivo, sarà comunicata al Contraente contestualmente all'invio dell'estratto conto annuale che conclude il periodo di validità del precedente tasso.

Di conseguenza il tasso minimo garantito indicato sul modulo di versamento aggiuntivo sottoscritto dal cliente trova applicazione dalla data di versamento fino all'anniversario decennale di polizza successivo.

In ogni caso il tasso di rendimento minimo garantito associato a ciascun versamento aggiuntivo non potrà risultare negativo né superiore al tasso annuo massimo garantibile vigente, di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.

### **Opzioni contrattuali**

#### **• Riscatto Parziale Programmato**

Il contratto prevede la possibilità per il Contraente di scegliere, in luogo del consolida-

mento annuale dell'adeguamento del capitale assicurato, l'opzione Riscatto Parziale Programmato.

Con tale opzione, ad ogni anniversario del contratto, viene liquidato al Contraente un importo pari agli interessi maturati sul capitale assicurato nell'annualità di polizza trascorsa, sulla base del meccanismo di adeguamento annuo.

Gli interessi maturati sono calcolati al netto degli effetti derivanti da eventuali riscatti parziali volontari operati nell'annualità di polizza trascorsa.

Ciascun Riscatto Parziale Programmato verrà liquidato al netto del costo fisso pari a Euro 5,00.

#### • Rendita

Il Contraente, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza del contratto, può richiedere che l'importo corrispondente al valore di riscatto venga convertito in una delle seguenti rendite assicurative:

- a. rendita vitalizia rivalutabile;
- b. rendita vitalizia rivalutabile, pagabile comunque per i primi 5 o 10 anni indipendentemente che l'Assicurato sia in vita o meno e, trascorso tale periodo, a condizione che l'Assicurato sia in vita. In caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, le rate certe residue saranno corrisposte ad altra persona designata dal Contraente;
- c. rendita vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente su altra persona (testa reversionaria) designata dal Contraente.

Le rendite vitalizie sono erogabili in rate mensili o annuali posticipate.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni contrattuali si rinvia al punto 6, Sezione B della Nota Informativa.

**In caso di riscatto, il Contraente è esposto al rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B.**

**In ogni caso le prestazioni assicurative e i meccanismi di adeguamento delle prestazioni sono regolate dagli Artt. 1, 4, 5, 6 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.**

---

## 4. Costi

L'Impresa al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per un contratto il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

In particolare il "Costo percentuale medio annuo" è stato calcolato senza tener conto di eventuali riscatti parziali volontari richiesti dal Contraente nel corso della durata contrattuale nonché al netto di eventuali versamenti aggiuntivi di premio.

### Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

*Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita*

<i>Premio unico:</i>	€ 5.000,00	<i>Premio unico:</i>	€ 15.000,00	<i>Premio unico:</i>	€ 30.000,00
<i>Sesso ed età:</i>	qualsiasi	<i>Sesso ed età:</i>	qualsiasi	<i>Sesso ed età:</i>	qualsiasi
<i>Durata:</i>	vita intera	<i>Durata:</i>	vita intera	<i>Durata:</i>	vita intera

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,51%
10	1,31%
15	1,24%
20	1,20%
25	1,18%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,51%
10	1,31%
15	1,24%
20	1,20%
25	1,18%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,51%
10	1,31%
15	1,24%
20	1,20%
25	1,18%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto volontario nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno anche per l'applicazione delle penali di riscatto previste.

## 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004	3,84%	2,64%	3,59%	2,00%
2005	4,12%	2,92%	3,16%	1,70%
2006	4,19%	2,99%	3,86%	2,00%
2007	4,33%	3,13%	4,41%	1,71%
2008	3,66%	2,46%	4,46%	3,23%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**



---

**6.**  
**Diritto**  
**di ripensamento**

**Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto.**

**Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.**

**Intesa Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.**

**Il Rappresentante legale**

**Paolo Fumagalli**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Fumagalli', written in a cursive style.



# Nota Informativa

---

## Premessa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Essa ha lo scopo di fornire al Contraente e all'Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, il Contratto di Assicurazione sulla vita Intesa Vita Valore Garanzia e per valutarne l'adeguatezza alle proprie esigenze assicurative.

La presente Nota Informativa si articola in sei Sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte**
- C. Informazioni sulla Gestione Separata**
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale**
- E. Altre informazioni sul contratto**
- F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni**

---

## A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

### 1. Informazioni generali

L'Impresa di Assicurazione è:

Intesa Vita S.p.A., Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, direzione e coordinamento Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), Via Ugo Bassi, 8/b – 20159.

Recapito telefonico: 02.60764.1

Fax: 02.60764.503

Sito internet: [www.intesavita.it](http://www.intesavita.it)

Intesa Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con provvedimento dell'ISVAP n. 2235 del 16/12/03 (G.U. 24/12/2003 n. 298) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00144.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di Revisione è: Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano.

### 2. Conflitto di interessi

Alleanza Assicurazioni S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A. intrattengono rapporti di affari che tra l'altro si sono concretizzati nella costituzione di Intesa Vita S.p.A., di cui detengono l'intero capitale sociale (il capitale sociale è partecipato per il 50% da Alleanza Assicurazioni S.p.A. e per la restante parte da Intesa Sanpaolo S.p.A.), per l'offerta di prodotti assicurativi sulla vita. Intesa Vita S.p.A. ha stipulato con il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo accordi distributivi sulla rete di vendita di quest'ultimo. Il presente contratto è distribuito dagli sportelli bancari del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Intesa Vita S.p.A. si riserva la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita collegata al presente contratto, a qualificate società di gestione del risparmio.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, Intesa Vita S.p.A. ha scelto di delegare la gestione di Trendifondo Intesa Vita ad Eurizon Capital SGR S.p.A., Società

di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

La Compagnia si riserva comunque la facoltà di cambiare il mandato di delega a favore di una diversa società di gestione del risparmio nell'ottica di una maggiore efficienza e di una più oculata gestione degli attivi.

La Banca Depositaria degli attivi che costituiscono la Gestione Separata è Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nell'ambito della politica di investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da Società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ovvero al Gruppo Generali.

Intesa Vita S.p.A., pur in presenza di inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

---

## **B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte**

### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Il contratto denominato Intesa Vita Valore Garanzia è a vita intera, pertanto la durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Intesa Vita Valore Garanzia è un contratto a premio unico ed a prestazioni adeguabili che prevede, a seguito di premorienza dell'Assicurato in qualunque epoca avvenga, il pagamento di un capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

La corresponsione del premio è prevista in unica soluzione alla decorrenza del contratto. È ammesso il versamento di premi aggiuntivi nel corso del contratto.

Il capitale assicurato iniziale acquisito con ciascun premio, sia esso unico o aggiuntivo, è pari alla differenza tra il premio e le spese la cui entità è specificata al punto 8.1.1, Sezione D della presente Nota Informativa.

Il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario del contratto sulla base del rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita (in seguito Gestione Separata).

#### **Prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato**

In caso di premorienza dell'Assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, la Compagnia liquida ai Beneficiari designati l'importo maggiore tra il capitale assicurato alla data di ricezione della notifica di decesso ed il capitale minimo garantito alla data di ricezione della notifica di decesso.

- Il capitale assicurato alla data di ricezione della notifica di decesso è pari alla somma dei seguenti importi:
  - il capitale assicurato in vigore all'ultima ricorrenza anniversaria che precede la data di ricezione della notifica di decesso. Tale importo viene ulteriormente adeguato applicando il tasso annuo di adeguamento, descritto al successivo punto 5, pro-rata temporis con riferimento al periodo trascorso dall'ultima ricorrenza anniversaria e fino alla data di ricezione della notifica di decesso;
  - il capitale acquisito con eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dall'ultima ricorrenza anniversaria alla data di ricezione della notifica di decesso, ciascuno ade-

guato al tasso annuo di adeguamento, descritto al successivo punto 5, pro-rata temporis dalla data del versamento alla data di ricezione della notifica di decesso. Qualora dall'ultima ricorrenza anniversaria alla data di ricezione della notifica di decesso siano intervenuti dei riscatti parziali volontari, il suddetto capitale assicurato viene diminuito degli importi riscattati parzialmente e dei relativi interessi ottenuti applicando il tasso annuo di adeguamento, descritto al successivo punto 5, pro-rata temporis con riferimento al periodo trascorso dalla data di richiesta del riscatto parziale e fino alla data di ricezione della notifica di decesso.

- Il capitale minimo garantito alla data di ricezione della notifica di decesso è pari alla somma dei capitali assicurati iniziali – acquisiti con i premi versati sul contratto – ciascuno rivalutato al corrispondente tasso di rendimento minimo garantito, descritto al successivo punto 5, per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di ricezione della notifica di decesso e proporzionalmente diminuito degli effetti derivanti da eventuali riscatti parziali programmati e/o volontari.

Per data di ricezione della notifica di decesso si intende la data in cui la Compagnia riceve per iscritto la comunicazione di sinistro, accompagnata da un documento ufficiale che provi l'avvenuto sinistro.

Nell'eventualità che sia stata attivata l'opzione Riscatto Parziale Programmato, nella determinazione della prestazione liquidabile in caso di decesso, va incluso anche l'importo corrispondente al Riscatto Parziale Programmato, di cui al successivo punto 6, qualora sia maturato ma non ancora erogato.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

#### **4. Premi**

Il premio viene versato in un'unica soluzione alla decorrenza del contratto.

L'importo è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 5.000,00.

Il medesimo Contraente non potrà versare, attraverso uno o più contratti Intesa Vita Valore Garanzia, premi per un importo superiore a Euro 1.000.000,00.

Il pagamento avviene tramite addebito su conto corrente bancario trattenuto presso la filiale (in seguito conto corrente di riferimento del contratto) dove viene sottoscritto il contratto.

La data valuta di addebito al Contraente è fissata al giorno di decorrenza del contratto.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente ha, inoltre, la facoltà di versare premi aggiuntivi per un importo minimo di Euro 1.000,00.

Tale facoltà è esercitabile a condizione che il cumulo dei premi versati dal medesimo Contraente, attraverso uno o più contratti Intesa Vita Valore Garanzia, non superi il valore di Euro 1.000.000,00.

Al fine di non ostacolare la prosecuzione del Contratto di Assicurazione, in caso di estinzione del conto corrente di riferimento del contratto, i versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati con diversa modalità, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio Clienti (**Numero Verde 800.896.896**).

## **5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato viene adeguato degli interessi calcolati in base al tasso annuo di adeguamento con le modalità che seguono:

- al capitale assicurato in vigore all'ultima ricorrenza anniversaria viene applicato il tasso annuo di adeguamento, definito di seguito, per il periodo che intercorre dall'ultima ricorrenza anniversaria e fino all'anniversario in corso;
- alle quote di capitale acquisite attraverso eventuali versamenti aggiuntivi di premio effettuati tra l'ultima ricorrenza anniversaria e l'anniversario stesso, viene applicato il tasso annuo di adeguamento, definito di seguito, per la frazione di anno intercorsa tra la data di ciascun versamento e l'anniversario in corso.

In caso di riscatti parziali volontari intervenuti dall'ultima ricorrenza anniversaria e fino all'anniversario in corso, il capitale assicurato all'anniversario precedente e gli importi sopra definiti vengono diminuiti degli importi lordi riscattati parzialmente e del rispettivo adeguamento ottenuto applicando il tasso annuo di adeguamento per la frazione di anno intercorsa tra la data di richiesta del riscatto e l'anniversario in corso.

Il tasso annuo di adeguamento è pari alla differenza tra il tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione Separata nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di adeguamento, ed un'aliquota variabile in funzione dei livelli di capitale assicurato e degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto:

<b>Livelli di capitale assicurato</b>	<b>Aliquota trattenuta fino al 5° anniversario del contratto</b>	<b>Aliquota trattenuta dopo il 5° anniversario del contratto</b>
Fino a Euro 250.000,00	1,20%	1,10%
Da Euro 250.000,01	1,10%	1,00%

Per la determinazione dell'aliquota trattenuta da applicare annualmente al rendimento realizzato dalla Gestione Separata ai fini dell'adeguamento annuo del capitale, il capitale assicurato cui fare riferimento è quello in vigore all'anniversario immediatamente precedente aumentato di eventuali versamenti aggiuntivi (al netto delle spese) – effettuati entro l'ultimo giorno del mese precedente l'anniversario – e diminuito di eventuali riscatti parziali lordi.

L'adeguamento sopra indicato verrà, inoltre, applicato pro-rata temporis per la determinazione del capitale assicurato alla data di ricezione della notifica di decesso o alla data di richiesta del riscatto. In questi casi il tasso annuo di adeguamento da utilizzare è quello applicabile per l'adeguamento annuo dei contratti con anniversario nel mese in cui è pervenuta la notifica di decesso o nel mese della richiesta di riscatto.

Per ulteriori dettagli sulla Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita, si rimanda alla Sezione C della presente Nota Informativa.

**Può avvenire che il tasso di rendimento effettivo annuo della Gestione Separata – in situazioni di mercati finanziari particolarmente turbolenti – risulti inferiore alle aliquote indicate nella tabella.**

**In tal caso il tasso annuo di adeguamento potrebbe risultare inferiore a zero.**

Ciascun adeguamento del capitale assicurato resta acquisito in via definitiva dal contratto.

Ogni nuovo adeguamento viene applicato sul capitale assicurato comprensivo degli effetti di tutti gli adeguamenti precedenti.

Gli effetti del meccanismo di adeguamento delle prestazioni sono illustrati nel Progetto Esemplificativo contenuto nella Sezione F della presente Nota Informativa.

**La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto un Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.**

#### **Tasso di rendimento minimo garantito**

Per la determinazione del capitale minimo garantito riconosciuto in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, viene applicato un tasso di rendimento minimo garantito, annuo composto, la cui misura risulta differenziata per singolo decennio di polizza e in base alla data di corresponsione di eventuali versamenti aggiuntivi in qualunque periodo avvengano.

Per i primi 10 anni di durata del contratto e relativamente al premio versato alla data di decorrenza del contratto – al netto delle spese applicate – il suddetto tasso risulta pari all'1,5% annuo composto; sugli eventuali versamenti aggiuntivi – al netto delle spese applicate – il corrispondente tasso di rendimento minimo sarà quello in vigore alla data in cui avviene la corresponsione dell'importo aggiuntivo ed indicato sul modulo di versamento aggiuntivo sottoscritto dal cliente.

Alla scadenza di detto periodo e, successivamente, alla scadenza di ogni ulteriore decennio, il tasso di rendimento minimo garantito da applicarsi sarà pari al 60% del tasso annuo massimo garantibile (TMG) – di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 – vigente all'1 gennaio dell'anno in cui si colloca l'anniversario di polizza che conclude il periodo decennale di applicazione del precedente tasso garantito; in ogni caso, il rendimento minimo non potrà risultare superiore al 2,4% annuo composto. Ciascuna nuova misura, che non potrà pertanto avere effetto retroattivo, sarà comunicata al Contraente contestualmente all'invio dell'estratto conto annuale che conclude il periodo di validità del precedente tasso.

Di conseguenza il tasso minimo garantito indicato sul modulo di versamento aggiuntivo sottoscritto dal cliente trova applicazione dalla data di versamento fino all'anniversario decennale di polizza successivo.

In ogni caso il tasso di rendimento minimo garantito associato a ciascun versamento aggiuntivo non potrà risultare negativo né superiore al tasso annuo massimo garantibile vigente, di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.

## **6. Opzioni di contratto**

### **• Riscatto Parziale Programmato**

Il contratto prevede la possibilità per il Contraente di scegliere, in luogo del consolidamento annuale dell'adeguamento del capitale assicurato, l'opzione Riscatto Parziale Programmato.

Con tale opzione, ad ogni anniversario del contratto, viene liquidato al Contraente un importo pari agli interessi maturati sul capitale assicurato nell'annualità di polizza trascorsa, sulla base del meccanismo di adeguamento annuo descritto al precedente punto 5.

Gli interessi maturati sono calcolati al netto degli effetti derivanti da eventuali riscatti

parziali volontari operati nell'annualità di polizza trascorsa.

Ciascun Riscatto Parziale Programmato verrà liquidato al netto del costo fisso pari a Euro 5,00 entro 30 giorni dalla data di maturazione.

A seguito della liquidazione del Riscatto Parziale Programmato, il capitale assicurato in vigore sul contratto sarà pari al capitale assicurato adeguato all'anniversario in corso diminuito dell'importo liquidato.

Nella determinazione dell'importo da liquidare non concorrono eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nel mese della ricorrenza anniversaria del contratto. Essi verranno considerati nell'adeguamento all'anniversario successivo.

Per procedere alla liquidazione annuale del Riscatto Parziale Programmato, l'importo corrispondente alla data di erogazione deve risultare almeno pari a Euro 100,00; qualora venga meno questo requisito, non verrà liquidato alcun importo con conseguente consolidamento dell'adeguamento attribuito al contratto.

L'erogazione del Riscatto Parziale Programmato riprenderà automaticamente, dalla ricorrenza anniversaria successiva, una volta ristabilita la suddetta condizione.

Il Contraente ha la facoltà:

- di esercitare l'opzione Riscatto Parziale Programmato alla data di sottoscrizione del contratto a condizione che il premio versato risulti almeno pari a Euro 20.000,00;
- di esercitare l'opzione Riscatto Parziale Programmato nel corso della durata contrattuale purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e che il cumulo dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali volontari, alla data di esercizio dell'opzione sia almeno pari a Euro 20.000,00.

La richiesta di attivazione dell'opzione, effettuata in corso d'anno, deve pervenire alla Compagnia almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto. In questa eventualità la liquidazione del Riscatto Parziale Programmato avverrà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria immediatamente successiva alla data di esercizio.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di richiedere espressamente la sospensione dell'opzione; la richiesta di sospensione dell'opzione per essere efficace deve pervenire alla Compagnia almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto. Successivamente alla sospensione, ad ogni ricorrenza anniversaria l'adeguamento annuo del capitale assicurato resta acquisito dal contratto.

La sospensione può comunque essere revocata e l'opzione può essere riattivata con le stesse modalità sopra descritte.

Per ogni annualità di contratto è ammessa una sola operazione di attivazione/sospensione dell'opzione Riscatto Parziale Programmato.

La richiesta di attivazione o di sospensione dell'opzione Riscatto Parziale Programmato, corredata della documentazione completa di cui all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione, deve essere comunicata alla Compagnia mediante sottoscrizione dell'apposito modulo presso la filiale di riferimento o tramite richiesta scritta indirizzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

**Intesa Vita S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio – Liquidazioni**  
**Via Ugo Bassi, 8/b – 20159 Milano**

In caso di esercizio dell'opzione Riscatto Parziale Programmato, non sono ammesse eventuali operazioni di riscatto parziale volontario nei 30 giorni antecedenti la ricorrenza anniversaria.



#### • **Rendita**

Il Contraente, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza del contratto, può richiedere che l'importo corrispondente al valore di riscatto venga convertito in una delle seguenti rendite assicurative:

- a. rendita vitalizia rivalutabile;
- b. rendita vitalizia rivalutabile, pagabile comunque per i primi 5 o 10 anni indipendentemente che l'Assicurato sia in vita o meno e, trascorso tale periodo, a condizione che l'Assicurato sia in vita. In caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, le rate certe residue saranno corrisposte ad altra persona designata dal Contraente;
- c. rendita vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente su altra persona (testa reversionaria) designata dal Contraente.

Le rendite vitalizie sono erogabili in rate mensili o annuali posticipate.

La rendita scelta dal Contraente:

- verrà calcolata in base alle condizioni e ai coefficienti di conversione del valore di riscatto stabiliti dalla Compagnia ed in vigore alla data di opzione;
- verrà rivalutata annualmente in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata con le modalità stabilite dalla Compagnia ed in vigore alla data di opzione;
- non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento;
- verrà erogata a condizione che l'Assicurato e l'eventuale testa reversionaria abbiano compiuto almeno il 35° anno ma non il 76° anno di età, alla data di decorrenza dell'opzione;
- verrà erogata a condizione che sia pervenuta in Compagnia la richiesta di opzione corredata della documentazione riportata all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo annuo iniziale della rendita non potrà essere inferiore a Euro 6.000,00.

La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente, non appena ricevuta la richiesta di esercizio di opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita annua vitalizia prescelta.

---

## **C.** **Informazioni** **sulla Gestione** **Separata**

### **7. Gestione Separata**

#### **Denominazione**

A fronte degli impegni assunti con i contratti Intesa Vita Valore Garanzia, la Compagnia prevede un'apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, denominata Trendifondo Intesa Vita.

La Compagnia si riserva la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione Separata collegata al presente contratto, a qualificate società di gestione del risparmio.

La Gestione Separata è disciplinata da un apposito Regolamento contenuto nel presente Fascicolo Informativo.

#### **Valuta di denominazione**

La valuta di denominazione della Gestione Separata è in Euro.

#### **Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento certificato**

L'esercizio della Gestione Separata decorre dal 1° Novembre di ciascun anno fino al 31 Ottobre dell'anno successivo.

### **Determinazione del rendimento**

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di Trendifondo Intesa Vita realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata al valore medio della Gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da Trendifondo Intesa Vita – compresi gli utili e le perdite di realizzo – di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di Revisione per l'attività di certificazione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio degli investimenti si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli nonché della consistenza media nel periodo di ogni altra attività della Gestione Separata.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata, definito al fine della determinazione del rendimento medio di Trendifondo Intesa Vita.

### **Finalità**

La Gestione Separata ha come obiettivo quello di preservare il capitale minimo garantito previsto per le prestazioni dei contratti Intesa Vita Valore Garanzia, al netto dei costi gravanti sui premi, e di conseguire un rendimento annuo in linea con i tassi di mercato dei titoli di Stato.

### **Composizione**

La Gestione Separata investe prevalentemente in strumenti di natura obbligazionaria denominati in Euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari.

I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating.

La Società, si riserva comunque, a salvaguardia degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati: fino ad un massimo del 100%;
- obbligazioni e azioni: fino ad un massimo del 30%.

La gestione finanziaria è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

### **Stile gestionale adottato**

Lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità

degli investimenti, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata.

In particolare per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento saranno basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

#### **Società delegata per la gestione**

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Compagnia ha scelto di delegare la gestione di Trendifondo Intesa Vita ad Eurizon Capital SGR S.p.A., Società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

#### **Società di Revisione**

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58.

La Società di Revisione:

- attesta la rispondenza della gestione al Regolamento di Trendifondo Intesa Vita;
- certifica la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata;
- certifica il rendimento medio realizzato nell'esercizio;
- certifica l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di revisione contabile preposta è:

Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano.

---

## **D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale**

### **8. Costi**

#### **8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente**

##### **8.1.1 Costi gravanti sul premio**

Per far fronte alle spese di acquisizione e di gestione del contratto la Compagnia preleva dal premio unico versato e dagli eventuali versamenti aggiuntivi un costo variabile in funzione del cumulo dei premi versati secondo le fasce chiuse descritte nella tabella che segue:

<b>Cumulo dei premi versati</b>	<b>Percentuale da applicare sul premio</b>
Fino a Euro 124.999,99	1,50%
Da Euro 125.000,00 e fino a Euro 249.999,99	1,00%
Da Euro 250.000,00 e fino a Euro 499.999,99	0,50%
Da Euro 500.000,00	0,00%

### 8.1.2 Costi per riscatto

Sul valore di riscatto, sia in caso di riscatto totale che di riscatto parziale volontario, vengono eventualmente applicate le penali, indicate nella seguente tabella, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto alla data di richiesta di riscatto:

Anni interamente trascorsi	Penali di riscatto
1 anno	0,75%
2 anni	0,50%
3 anni	0,50%
4 anni	0,50%
5 e più anni	0,00%

In caso di riscatto parziale volontario viene comunque applicato, per tutta la durata contrattuale, un importo di penale almeno pari a Euro 20,00.

Non sono previste penali per la liquidazione dell'importo corrispondente al Riscatto Parziale Programmato qualora sia stata attivata l'opzione.

### 8.1.3 Costi per la liquidazione dei Riscatti Parziali Programmati

Qualora sia stata attivata l'opzione Riscatto Parziale Programmato, l'importo corrispondente verrà liquidato al netto del costo fisso pari a Euro 5,00 ed entro 30 giorni dalla data di maturazione.

## **8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata**

La Compagnia trattiene annualmente dal rendimento della Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita (descritto al punto 5 della Sezione B della presente Nota Informativa), un'aliquota variabile in funzione dei livelli di capitale assicurato e degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto come illustrato nella tabella che segue:

Livelli di capitale assicurato	Aliquota trattenuta fino al 5° anniversario del contratto	Aliquota trattenuta dopo il 5° anniversario del contratto
Fino a Euro 250.000,00	1,20%	1,10%
Da Euro 250.000,01	1,10%	1,00%

Per la determinazione dell'aliquota trattenuta da applicare annualmente al rendimento realizzato dalla Gestione Separata ai fini dell'adeguamento annuo del capitale, il capitale assicurato cui fare riferimento è quello in vigore all'anniversario immediatamente precedente aumentato di eventuali versamenti aggiuntivi (al netto delle spese) – effettuati entro l'ultimo giorno del mese precedente l'anniversario – e diminuito di eventuali riscatti parziali lordi.

## **9. Misure e modalità di eventuali sconti**

Non vengono applicati sconti sul contratto.

## **10. Regime fiscale**

### **Tassazione delle somme assicurate**

In base alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni:

- la somma erogata dalla Compagnia a seguito di Riscatto Parziale Programmato o di riscatto parziale volontario, è soggetta ad un'imposta sostitutiva del 12,50% applicata sulla differenza tra la somma dovuta e la parte dei premi pagati corrispondente al rapporto fra l'importo di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale al momento della richiesta;
- la somma erogata dalla Compagnia a seguito di riscatto totale richiesto dal Contraente, è soggetta ad un'imposta sostitutiva del 12,50% applicata sulla differenza tra la somma dovuta di riscatto totale e l'importo dei premi pagati al netto della parte di premi pagati corrispondente agli eventuali riscatti parziali pregressi (volontari/programmati);
- la prestazione erogata dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato è esente da Irpef (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (Art. 6 del D.P.R. n. 917/86);
- a seguito della conversione del valore di riscatto in rendita vitalizia avente finalità previdenziale \*, la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati costituisce reddito ed è soggetta, pertanto, a un'imposta sostitutiva del 12,50%;
- i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale \* costituiscono reddito di capitale (Art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (Art. 42, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86).

\* Ai sensi dell'Art. 47, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da Contratti di Assicurazione sulla vita stipulati con Imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

---

## **E. Altre informazioni sul contratto**

### **11. Modalità di perfezionamento del contratto**

Ciascun contratto è concluso nel momento in cui risulta sottoscritto dalla Compagnia e dal Contraente. La garanzia è efficace dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto a condizione che sia stato versato il premio.

Il versamento del premio viene effettuato tramite addebito su conto corrente bancario trattenuto presso la filiale dove viene sottoscritto il contratto.

La valuta di addebito al Contraente è fissata al giorno di decorrenza del contratto.

La decorrenza del contratto è indicata nel documento di polizza.

L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto non deve essere inferiore a 18 anni compiuti né superiore a 95 anni compiuti.

## **12. Riscatto**

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere il riscatto totale con liquidazione di un importo (valore di riscatto), al lordo della penale di seguito definita, pari al maggiore tra il capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto ed il capitale minimo garantito alla data di richiesta del riscatto.

- Il capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto è pari alla somma dei seguenti importi:
  - il capitale assicurato in vigore all'ultima ricorrenza anniversaria che precede la data di richiesta del riscatto. Tale importo viene ulteriormente adeguato applicando il tasso annuo di adeguamento, descritto al precedente punto 5, pro-rata temporis con riferimento al periodo trascorso dall'ultima ricorrenza anniversaria e fino alla data di richiesta del riscatto;
  - il capitale acquisito con eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dall'ultima ricorrenza anniversaria alla data di richiesta del riscatto, ciascuno adeguato al tasso annuo di adeguamento, descritto al precedente punto 5, pro-rata temporis dalla data del versamento alla data di richiesta del riscatto.

Qualora dall'ultima ricorrenza anniversaria alla data di richiesta del riscatto siano intervenuti dei riscatti parziali volontari, il suddetto capitale assicurato viene diminuito degli importi riscattati parzialmente e dei relativi interessi ottenuti applicando il tasso annuo di adeguamento, descritto al precedente punto 5, pro-rata temporis con riferimento al periodo trascorso dalla data di richiesta del riscatto parziale e fino alla data di richiesta del riscatto totale.

- Il capitale minimo garantito alla data di richiesta del riscatto pari alla somma dei capitali assicurati iniziali – acquisiti con i premi versati sul contratto – ciascuno rivalutato al corrispondente tasso di rendimento minimo garantito, descritto al precedente punto 5, per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di richiesta del riscatto e proporzionalmente diminuito degli effetti derivanti da eventuali riscatti parziali programmati e/o volontari.

Nell'eventualità che sia stata attivata l'opzione Riscatto Parziale Programmato, nella determinazione della prestazione liquidabile in caso di riscatto, va incluso anche l'importo corrispondente al Riscatto Parziale Programmato, di cui al precedente punto 6, qualora sia maturato ma non ancora erogato al Contraente.

La liquidazione del valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del contratto.

Sempre trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e purchè l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la liquidazione parziale del valore di riscatto, a condizione che l'importo riscattabile, al lordo della penale di seguito definita, sia almeno pari a Euro 1.000,00 e che il capitale assicurato residuo alla data di richiesta del riscatto parziale risulti non inferiore a Euro 2.500,00.

In seguito ad un'operazione di riscatto parziale volontario il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato residuo.

Al valore di riscatto totale ovvero di riscatto parziale volontario, come sopra definito, verrà applicata una penale commisurata al valore dell'importo liquidabile e determinata in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di richiesta del riscatto, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Anni interamente trascorsi	Penali di riscatto
1 anno	0,75%
2 anni	0,50%
3 anni	0,50%
4 anni	0,50%
5 e più anni	0,00%

In caso di riscatto parziale volontario viene comunque applicato, per tutta la durata contrattuale, un importo di penale almeno pari a Euro 20,00.

Non sono previste penali per la liquidazione dell'importo corrispondente al Riscatto Parziale Programmato qualora sia stata attivata l'opzione.

Per richiedere informazioni sul valore di riscatto è possibile rivolgersi a:

**Intesa Vita S.p.A. – Ufficio Assistenza Clienti**  
**Via Ugo Bassi, 8/b – 20159 Milano**  
**Fax 02.60764503**  
**e-mail: rispondeintesavita@intesavita.it**

Il Servizio Clienti è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i riferimenti utili al:  
**Numero Verde 800.896.896.**

**Va tenuto presente che la richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni dal versamento dei premi può comportare, anche per l'applicazione delle penali di riscatto quando previste, il non pieno recupero dei premi versati.**

Nel Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione F della presente Nota Informativa sono riportati i valori di riscatto relativi a ciascun anno di vita del contratto, calcolati secondo ipotesi generalizzate.

I valori puntuali saranno contenuti nel Progetto Personalizzato che la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

### **13. Diritto di recesso**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il recesso deve essere esercitato mediante sottoscrizione dell'apposito modulo presso la filiale di riferimento o tramite richiesta scritta indirizzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

**Intesa Vita S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio – Gestione Recessi**  
**Via Ugo Bassi, 8/b – 20159 Milano**

In virtù del recesso dal contratto le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione, quale risulta dal timbro postale di invio dell'eventuale lettera raccomandata, ovvero dalle ore 24 della data di sottoscrizione del modulo attribuita automaticamente dal sistema.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, corredata della documentazione completa di cui all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

#### **14. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni**

Le liquidazioni a carico della Compagnia avverranno dopo che siano stati consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; l'elenco completo dei documenti richiesti e l'indicazione delle modalità di pagamento sono riportati all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta; decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'Art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

#### **15. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

##### **Diritto proprio del Beneficiario**

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un Contratto di Assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

##### **Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell'Art. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n. 267, così detta Legge Fallimentare), le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

#### **16. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

#### **17. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Intesa Vita S.p.A.**  
**Ufficio Reclami – Via Ugo Bassi, 8/b – 20159 Milano**  
**Fax 02.60764496 – e-mail: UfficioReclami@intesavita.it**



Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Il Servizio Clienti è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i riferimenti utili al:  
**Numero Verde 800.896.896.**

### **18. Ulteriore informativa disponibile**

La Compagnia si impegna a consegnare al momento della sottoscrizione del contratto, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Separata correlato con l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa.

Il rendiconto annuale ed il prospetto sulla composizione saranno inoltre disponibili sul sito [www.intesavita.it](http://www.intesavita.it) e verranno messi a disposizione del pubblico nella sede della Compagnia e presso le filiali, entro trenta giorni dalla sua redazione.

### **19. Informativa in corso di contratto**

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

Le variazioni possono interessare gli elementi essenziali del contratto per:

- l'inserimento di clausole aggiuntive;
- intervenute modifiche nella legislazione ad essi applicabile, successive alla conclusione del contratto.

Le variazioni possono interessare il Regolamento della Gestione Separata per:

- adeguamento del Regolamento stesso alla normativa primaria e secondaria vigente;
- mutati criteri gestionali della Gestione Separata (che potrebbero essere introdotti con esclusione di quelli meno favorevoli per il cliente).

La Compagnia trasmetterà per ogni posizione assicurativa, entro 60 giorni dalla data dell'ultima ricorrenza annuale del contratto, un estratto conto annuale contenente:

- il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- il valore delle prestazioni maturate alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- il dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- il valore dei riscatti parziali programmati e/o volontari rimborsati nell'anno di riferimento;
- il valore delle prestazioni maturate alla data di riferimento dell'estratto conto;
- il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, con evi-

denza del rendimento minimo trattenuto e del tasso annuo di adeguamento delle prestazioni;

- il tasso di rendimento minimo garantito applicabile ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nell'anno di riferimento.

La Compagnia provvederà, altresì, a comunicare per iscritto al Contraente il nuovo tasso di rendimento minimo garantito applicabile al decennio successivo.

---

## **F.** **Progetto** **Esemplificativo** **delle prestazioni**

**La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.**

**Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:**

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota trattenuta prevista contrattualmente (rendimento minimo trattenuto).**

**I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.**

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.**

## SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

### A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito:	1,50% <sup>(1)</sup>
Premio unico versato:	Euro 25.000,00
Capitale assicurato iniziale:	Euro 24.625,00
Età dell'Assicurato:	qualunque
Sesso dell'Assicurato:	qualunque
Durata del contratto:	a vita intera
Durata del presente sviluppo:	10 anni

*Le prestazioni contrattuali sono indipendenti da età e sesso dell'Assicurato.  
Lo sviluppo che segue è stato elaborato in assenza di Riscatti Parziali Programmati.  
Eventuali operazioni di riscatto parziale volontario/programmato comportano l'opportuno riproporzionamento delle prestazioni assicurate.*

Anni	Premio unico <sup>(2)</sup>	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	25.000,00	24.806,92	24.994,38
2	-	25.242,44	25.369,29
3	-	25.621,08	25.749,83
4	-	26.005,40	26.136,08
5	-	26.528,12	26.528,12
6	-	26.926,04	26.926,04
7	-	27.329,93	27.329,93
8	-	27.739,88	27.739,88
9	-	28.155,98	28.155,98
10	-	28.578,32	28.578,32

- (1) Come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la misura del tasso di rendimento minimo garantito risulta differenziata in base alla data di versamento dei premi (premio unico e versamenti aggiuntivi) e per singolo decennio di durata contrattuale. Sul capitale assicurato iniziale acquisito con il premio versato alla data di decorrenza, il tasso di rendimento minimo garantito è pari all'1,50% annuo composto per i primi 10 anni di durata del contratto.
- (2) Il presente sviluppo è stato costruito ipotizzando l'assenza di versamenti aggiuntivi in corso di contratto.

**Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire trascorsi 2 anni dalla decorrenza del contratto, sulla base del rendimento minimo garantito, sia in caso di liquidazione della prestazione per premiorienza dell'Assicurato che del valore di riscatto al netto delle penali in caso di riscatto nei primi anni.**

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	4,00%
Premio unico versato:	Euro 25.000,00
Capitale assicurato iniziale:	Euro 24.625,00
Età dell'Assicurato:	qualunque
Sesso dell'Assicurato:	qualunque
Durata del contratto:	a vita intera
Durata del presente sviluppo:	10 anni

*Le prestazioni contrattuali sono indipendenti da età e sesso dell'Assicurato.  
Eventuali operazioni di riscatto parziale volontario comportano l'opportuno riproporzionamento delle prestazioni assicurate.*

Anni	Premio unico <sup>(1)</sup>	Aliquota trattenuta <sup>(2)</sup>	Tasso annuo di adeguamento <sup>(2)</sup>	Capitale adeguato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	25.000,00	1,20%	2,80%	25.314,50	25.124,64	25.314,50
2	-	1,20%	2,80%	26.023,31	25.893,19	26.023,31
3	-	1,20%	2,80%	26.751,96	26.618,20	26.751,96
4	-	1,20%	2,80%	27.501,01	27.363,50	27.501,01
5	-	1,20%	2,80%	28.271,04	28.271,04	28.271,04
6	-	1,10%	2,90%	29.090,90	29.090,90	29.090,90
7	-	1,10%	2,90%	29.934,54	29.934,54	29.934,54
8	-	1,10%	2,90%	30.802,64	30.802,64	30.802,64
9	-	1,10%	2,90%	31.695,92	31.695,92	31.695,92
10	-	1,10%	2,90%	32.615,10	32.615,10	32.615,10

- (1) Il presente sviluppo è stato costruito ipotizzando l'assenza di versamenti aggiuntivi in corso di contratto.
- (2) Il tasso annuo di adeguamento è pari al tasso annuo di rendimento della Gestione Separata diminuito di un'aliquota variabile in funzione del capitale assicurato e degli anni trascorsi dalla decorrenza, secondo le modalità disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.

**Di seguito si riporta una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, in ipotesi di rendimento finanziario, presupponendo l'attivazione alla sottoscrizione dell'opzione Riscatto Parziale Programmato.**

*Le prestazioni contrattuali sono indipendenti da età e sesso dell'Assicurato.  
Eventuali operazioni di riscatto parziale volontario comportano l'opportuno riproporzionamento delle prestazioni assicurate.*

Anni	Premio unico <sup>(1)</sup>	Aliquota trattenuta <sup>(2)</sup>	Tasso annuo di adeguamento <sup>(2)</sup>	Riscatto Parziale Programmato <sup>(3)</sup>	Capitale adeguato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno <sup>(4)</sup>	Capitale caso morte alla fine dell'anno <sup>(4)</sup>
1	25.000,00	1,20%	2,80%	684,50	24.625,00	24.440,31	24.625,00
2	-	1,20%	2,80%	684,50	24.625,00	24.501,88	24.625,00
3	-	1,20%	2,80%	684,50	24.625,00	24.501,88	24.625,00
4	-	1,20%	2,80%	684,50	24.625,00	24.501,88	24.625,00
5	-	1,20%	2,80%	684,50	24.625,00	24.625,00	24.625,00
6	-	1,10%	2,90%	709,13	24.625,00	24.625,00	24.625,00
7	-	1,10%	2,90%	709,13	24.625,00	24.625,00	24.625,00
8	-	1,10%	2,90%	709,13	24.625,00	24.625,00	24.625,00
9	-	1,10%	2,90%	709,13	24.625,00	24.625,00	24.625,00
10	-	1,10%	2,90%	709,13	24.625,00	24.625,00	24.625,00

- (1) Il presente sviluppo è stato costruito ipotizzando l'assenza di versamenti aggiuntivi in corso di contratto.
- (2) Il tasso annuo di adeguamento è pari al tasso annuo di rendimento della Gestione Separata diminuito di un'aliquota variabile in funzione del capitale assicurato e degli anni trascorsi dalla decorrenza, secondo le modalità disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
- (3) Al lordo degli oneri fiscali ed al netto del costo di liquidazione pari a Euro 5,00.
- (4) Il valore è calcolato al netto del Riscatto Parziale Programmato.

**Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.**

**Intesa Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il Rappresentante legale**

**Paolo Fumagalli**





# Condizioni di Assicurazione

## Art. 1 Le prestazioni assicurate

Con il presente Contratto di Assicurazione sulla vita a premio unico, vita intera e prestazioni adeguabili, a seguito di premorienza dell'Assicurato in qualsiasi momento essa avvenga, la Compagnia garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato che sarà pari alla somma dei capitali assicurati iniziali acquisiti con i premi versati ed adeguati secondo quanto previsto al successivo Art. 9.

Il capitale assicurato iniziale acquisito con ciascun premio, sia esso unico o aggiuntivo, è pari alla differenza tra il premio e le spese la cui entità è specificata al successivo Art. 3.

In ogni caso la prestazione non può risultare inferiore al capitale minimo garantito alla data di ricezione della notifica di decesso, quale definito al successivo Art. 5.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

## Art. 2 Il premio

L'assicurazione viene prestata dietro corresponsione di un premio in un'unica soluzione versato alla decorrenza del contratto.

L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 5.000,00.

Il medesimo Contraente non potrà versare, attraverso uno o più contratti Intesa Vita Valore Garanzia, premi per un importo superiore a Euro 1.000.000,00.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente ha, inoltre, la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di premio, per un importo non inferiore a Euro 1.000,00. Tale facoltà è esercitabile a condizione che il cumulo dei premi versati dal medesimo Contraente, attraverso uno o più contratti Intesa Vita Valore Garanzia, non superi il valore di Euro 1.000.000,00.

## Art. 3 I costi gravanti sul premio

Per far fronte alle spese di acquisizione e di gestione del contratto la Compagnia preleva dal premio unico versato e dagli eventuali versamenti aggiuntivi un costo variabile in funzione del cumulo dei premi versati secondo le fasce chiuse descritte nella tabella che segue:

Cumulo dei premi versati	Percentuale da applicare sul premio
Fino a Euro 124.999,99	1,50%
Da Euro 125.000,00 e fino a Euro 249.999,99	1,00%
Da Euro 250.000,00 e fino a Euro 499.999,99	0,50%
Da Euro 500.000,00	0,00%

## Art. 4 La prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato

In caso di premorienza dell'Assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, la Compagnia liquida ai Beneficiari designati l'importo maggiore tra:

- il capitale assicurato alla data di ricezione della notifica di decesso pari alla somma dei seguenti importi:
  - il capitale assicurato in vigore all'ultima ricorrenza anniversaria che precede la data di ricezione della notifica di decesso. Tale importo viene ulteriormente adeguato applicando il tasso annuo di adeguamento, di cui al successivo Art. 9, pro-rata

- temporis con riferimento al periodo trascorso dall'ultima ricorrenza anniversaria e fino alla data di ricezione della notifica di decesso;
- il capitale acquisito con eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dall'ultima ricorrenza anniversaria alla data di ricezione della notifica di decesso, ciascuno adeguato al tasso annuo di adeguamento, di cui al successivo Art. 9, pro-rata temporis dalla data del versamento alla data di ricezione della notifica di decesso.

Qualora dall'ultima ricorrenza anniversaria alla data di ricezione della notifica di decesso siano intervenuti dei riscatti parziali volontari, il suddetto capitale assicurato viene diminuito degli importi riscattati parzialmente e dei relativi interessi ottenuti applicando il tasso annuo di adeguamento, di cui al successivo Art. 9, pro-rata temporis con riferimento al periodo trascorso dalla data di richiesta del riscatto parziale e fino alla data di ricezione della notifica di decesso.

- Il capitale minimo garantito alla data di ricezione della notifica di decesso, calcolato in base ai criteri di cui all'Art. 5.

Per data di ricezione della notifica di decesso si intende la data in cui la Compagnia riceve per iscritto la comunicazione di sinistro accompagnata da un documento ufficiale che provi l'avvenuto sinistro.

Nell'eventualità che sia stata attivata l'opzione Riscatto Parziale Programmato, nella determinazione della prestazione liquidabile in caso di decesso, va incluso anche l'importo corrispondente al Riscatto Parziale Programmato, di cui all'Art. 10, qualora sia maturato ma non ancora erogato.

---

## **Art. 5** **Il capitale minimo garantito**

Il capitale minimo garantito in caso di riscatto o decesso dell'Assicurato non potrà mai essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali – acquisiti con i premi versati sul contratto – ciascuno rivalutato al corrispondente tasso di rendimento minimo garantito, di cui al successivo Art. 6, per il periodo intercorrente tra la data del versamento e, rispettivamente la data di richiesta del riscatto o la data di ricezione della notifica di decesso e proporzionalmente diminuito degli effetti derivanti da eventuali riscatti parziali programmati e/o volontari.

---

## **Art. 6** **Il tasso di rendimento minimo garantito da riconoscersi in sede di liquidazione del contratto per decesso dell'Assicurato o per riscatto**

Per la determinazione del capitale minimo garantito, di cui al precedente Art. 5, riconosciuto in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, viene applicato un tasso di rendimento minimo garantito, annuo composto, la cui misura risulta differenziata per singolo decennio di polizza e in base alla data di corrisponsione di eventuali versamenti aggiuntivi in qualunque periodo avvengano.

Per i primi 10 anni di durata del contratto e relativamente al premio versato alla data di decorrenza del contratto – al netto delle spese applicate – il suddetto tasso risulta pari all'1,5% annuo composto; sugli eventuali versamenti aggiuntivi – al netto delle spese applicate – il corrispondente tasso di rendimento minimo sarà quello in vigore alla data in cui avviene la corrisponsione dell'importo aggiuntivo ed indicato sul modulo di versamento aggiuntivo sottoscritto dal cliente.

Alla scadenza di detto periodo e, successivamente, alla scadenza di ogni ulteriore decennio, il tasso di rendimento minimo garantito da applicarsi sarà pari al 60% del tasso annuo massimo garantibile (TMG) – di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 – vigente all'1 gennaio dell'anno in cui si colloca l'anniversario di polizza che conclude il periodo decennale di applicazione del precedente tasso garantito; in ogni caso, il rendimento minimo non potrà risultare superiore al 2,4% annuo composto. Ciascuna nuova misura, che non potrà pertanto avere effetto retroattivo, sarà comuni-



cata al Contraente contestualmente all'invio dell'estratto conto annuale che conclude il periodo di validità del precedente tasso.

Di conseguenza il tasso minimo garantito indicato sul modulo di versamento aggiuntivo sottoscritto dal cliente trova applicazione dalla data di versamento fino all'anniversario decennale di polizza successivo.

In ogni caso il tasso di rendimento minimo garantito associato a ciascun versamento aggiuntivo non potrà risultare negativo né superiore al tasso annuo massimo garantibile vigente, di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.

---

**Art. 7**  
**La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione, la durata**

Ciascun contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dalla Compagnia e dal Contraente. La garanzia è efficace dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, a condizione che sia stato versato il premio. La decorrenza del contratto è indicata nel documento di polizza.

L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto non deve essere inferiore a 18 anni compiuti né superiore a 95 anni compiuti.

Il contratto si estingue a seguito del decesso dell'Assicurato o dell'esercizio della facoltà di riscatto totale.

---

**Art. 8**  
**Il diritto di recesso dal contratto**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il recesso deve essere esercitato mediante sottoscrizione dell'apposito modulo presso la filiale di riferimento o tramite richiesta scritta indirizzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

**Intesa Vita S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio – Gestione Recessi**  
**Via Ugo Bassi, 8/b – 20159 Milano**

In virtù del recesso dal contratto le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione, quale risulta dal timbro postale di invio dell'eventuale lettera raccomandata, ovvero dalle ore 24 della data di sottoscrizione del modulo attribuita automaticamente dal sistema.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, corredata della documentazione completa di cui all'Art. 13, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

---

**Art. 9**  
**L'attribuzione al contratto del rendimento conseguito dalla Gestione Separata collegata**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato viene adeguato degli interessi calcolati in base al tasso annuo di adeguamento con le modalità che seguono:

- al capitale assicurato in vigore all'ultima ricorrenza anniversaria viene applicato il tasso annuo di adeguamento, definito di seguito, per il periodo che intercorre dall'ultima ricorrenza anniversaria e fino all'anniversario in corso;
- alle quote di capitale acquisite attraverso eventuali versamenti aggiuntivi di premio effettuati tra l'ultima ricorrenza anniversaria e l'anniversario stesso, viene applicato il tasso annuo di adeguamento, definito di seguito, per la frazione di anno intercorsa tra la data di ciascun versamento e l'anniversario in corso.

In caso di riscatti parziali volontari intervenuti dall'ultima ricorrenza anniversaria e fino all'anniversario in corso, il capitale assicurato all'anniversario precedente e gli importi

sopra definiti vengono diminuiti degli importi lordi riscattati parzialmente e del rispettivo adeguamento ottenuto applicando il tasso annuo di adeguamento per la frazione di anno intercorsa tra la data di richiesta del riscatto e l'anniversario in corso.

Il tasso annuo di adeguamento è pari alla differenza tra il tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di adeguamento, ed un'aliquota variabile in funzione dei livelli di capitale assicurato e degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto:

Livelli di capitale assicurato	Aliquota trattenuta fino al 5° anniversario del contratto	Aliquota trattenuta dopo il 5° anniversario del contratto
Fino a Euro 250.000,00	1,20%	1,10%
Da Euro 250.000,01	1,10%	1,00%

Per la determinazione dell'aliquota trattenuta da applicare annualmente al rendimento realizzato dalla Gestione Separata ai fini dell'adeguamento annuo del capitale, il capitale assicurato cui fare riferimento è quello in vigore all'anniversario immediatamente precedente aumentato di eventuali versamenti aggiuntivi (al netto delle spese) – effettuati entro l'ultimo giorno del mese precedente l'anniversario – e diminuito di eventuali riscatti parziali lordi.

L'adeguamento sopra indicato verrà, inoltre, applicato pro-rata temporis per la determinazione del capitale assicurato alla data di ricezione della notifica di decesso o alla data di richiesta del riscatto. In questi casi il tasso annuo di adeguamento da utilizzare è quello applicabile per l'adeguamento annuo dei contratti con anniversario nel mese in cui è pervenuta la notifica di decesso o nel mese della richiesta di riscatto.

Ciascun adeguamento del capitale assicurato resta acquisito in via definitiva dal contratto, per cui ogni nuovo adeguamento avviene a partire dal capitale assicurato comprensivo degli effetti di tutti gli adeguamenti precedenti.

La Compagnia comunicherà annualmente al Contraente il valore del capitale assicurato.

---

## Art. 10 Le opzioni

### • Riscatto Parziale Programmato

Il contratto prevede la possibilità per il Contraente di scegliere, in luogo del consolidamento annuale dell'adeguamento del capitale assicurato, l'opzione Riscatto Parziale Programmato.

Con tale opzione, ad ogni anniversario del contratto, viene liquidato al Contraente un importo pari agli interessi maturati sul capitale assicurato nell'annualità di polizza trascorsa, sulla base del meccanismo di adeguamento annuo descritto al precedente Art. 9.

Gli interessi maturati sono calcolati al netto degli effetti derivanti da eventuali riscatti parziali volontari operati nell'annualità di polizza trascorsa.

Ciascun Riscatto Parziale Programmato verrà liquidato al netto del costo fisso pari a Euro 5,00 entro 30 giorni dalla data di maturazione.

A seguito della liquidazione del Riscatto Parziale Programmato, il capitale assicurato in vigore sul contratto sarà pari al capitale assicurato adeguato all'anniversario in corso diminuito dell'importo liquidato.

Nella determinazione dell'importo da liquidare non concorrono eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nel mese della ricorrenza anniversaria del contratto. Essi verranno considerati nell'adeguamento all'anniversario successivo.

Per procedere alla liquidazione annuale del Riscatto Parziale Programmato, l'importo corrispondente alla data di erogazione deve risultare almeno pari a Euro 100,00; qualora venga meno questo requisito, non verrà liquidato alcun importo con conseguente consolidamento dell'adeguamento attribuito al contratto.

L'erogazione del Riscatto Parziale Programmato riprenderà automaticamente, dalla ricorrenza anniversaria successiva, una volta ristabilita la suddetta condizione.

Il Contraente ha la facoltà:

- di esercitare l'opzione Riscatto Parziale Programmato alla data di sottoscrizione del contratto a condizione che il premio versato risulti almeno pari a Euro 20.000,00;
- di esercitare l'opzione Riscatto Parziale Programmato nel corso della durata contrattuale purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e che il cumulo dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali volontari, alla data di esercizio dell'opzione sia almeno pari a Euro 20.000,00.

La richiesta di attivazione dell'opzione, effettuata in corso d'anno, deve pervenire alla Compagnia almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto. In questa eventualità la liquidazione del Riscatto Parziale Programmato avverrà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria immediatamente successiva alla data di esercizio.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di richiedere espressamente la sospensione dell'opzione; la richiesta di sospensione dell'opzione per essere efficace deve pervenire alla Compagnia almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto. Successivamente alla sospensione, ad ogni ricorrenza anniversaria l'adeguamento annuo del capitale assicurato resta acquisito dal contratto.

La sospensione può comunque essere revocata e l'opzione può essere riattivata con le stesse modalità sopra descritte.

Per ogni annualità di contratto è ammessa una sola operazione di attivazione/sospensione dell'opzione Riscatto Parziale Programmato.

La richiesta di attivazione o di sospensione dell'opzione Riscatto Parziale Programmato, corredata della documentazione completa di cui all'Art. 13, deve essere comunicata alla Compagnia mediante sottoscrizione dell'apposito modulo presso la filiale di riferimento o tramite richiesta scritta indirizzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

**Intesa Vita S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio – Liquidazioni**  
**Via Ugo Bassi, 8/b – 20159 Milano**

In caso di esercizio dell'opzione Riscatto Parziale Programmato, non sono ammesse eventuali operazioni di riscatto parziale volontario nei 30 giorni antecedenti la ricorrenza anniversaria.

#### • **Rendita**

Il Contraente, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza del contratto, può richiedere che l'importo corrispondente al valore di riscatto venga convertito in una delle seguenti rendite assicurative:

- a. rendita vitalizia rivalutabile;
- b. rendita vitalizia rivalutabile, pagabile comunque per i primi 5 o 10 anni indipendentemente che l'Assicurato sia in vita o meno e, trascorso tale periodo, a condizione che

- l'Assicurato sia in vita. In caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, le rate certe residue saranno corrisposte ad altra persona designata dal Contraente;
- c. rendita vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente su altra persona (testa reversionaria) designata dal Contraente.

Le rendite vitalizie sono erogabili in rate mensili o annuali posticipate.

La rendita scelta dal Contraente:

- verrà calcolata in base alle condizioni e ai coefficienti di conversione del valore di riscatto stabiliti dalla Compagnia ed in vigore alla data di opzione;
- verrà rivalutata annualmente in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata con le modalità stabilite dalla Compagnia ed in vigore alla data di opzione;
- non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento;
- verrà erogata a condizione che l'Assicurato e l'eventuale testa reversionaria abbiano compiuto almeno il 35° anno ma non il 76° anno di età, alla data di decorrenza dell'opzione;
- verrà erogata a condizione che sia pervenuta in Compagnia la richiesta di opzione corredata della documentazione riportata all'Art. 13.

L'importo annuo iniziale della rendita non potrà essere inferiore a Euro 6.000,00.

La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente, non appena ricevuta la richiesta di esercizio di opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita annua vitalizia prescelta.

---

## **Art. 11** **Il Riscatto**

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere il riscatto totale con liquidazione di un importo (valore di riscatto), al lordo della penale di seguito definita, pari al maggiore tra:

- il capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto pari alla somma dei seguenti importi:
  - il capitale assicurato in vigore all'ultima ricorrenza anniversaria che precede la data di richiesta del riscatto. Tale importo viene ulteriormente adeguato applicando il tasso annuo di adeguamento, descritto all'Art. 9, pro-rata temporis con riferimento al periodo trascorso dall'ultima ricorrenza anniversaria e fino alla data di richiesta del riscatto;
  - il capitale acquisito con eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dall'ultima ricorrenza anniversaria alla data di richiesta del riscatto, ciascuno adeguato al tasso annuo di adeguamento, descritto all'Art. 9, pro-rata temporis dalla data del versamento alla data di richiesta del riscatto.

Qualora dall'ultima ricorrenza anniversaria alla data di richiesta del riscatto siano intervenuti dei riscatti parziali volontari, il suddetto capitale assicurato viene diminuito degli importi riscattati parzialmente e dei relativi interessi ottenuti applicando il tasso annuo di adeguamento, descritto all'Art. 9, pro-rata temporis con riferimento al periodo trascorso dalla data di richiesta del riscatto parziale e fino alla data di richiesta del riscatto totale.

- Il capitale minimo garantito alla data di richiesta del riscatto, calcolato in base ai criteri di cui all'Art. 5.

Nell'eventualità che sia stata attivata l'opzione Riscatto Parziale Programmato, nella determinazione della prestazione liquidabile in caso di riscatto, va incluso anche l'im-

porto corrispondente al Riscatto Parziale Programmato, di cui al precedente Art. 10, qualora sia maturato ma non ancora erogato al Contraente.

La liquidazione del valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del contratto.

Sempre trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e purchè l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la liquidazione parziale del valore di riscatto, a condizione che l'importo riscattabile, al lordo della penale di seguito definita, sia almeno pari a Euro 1.000,00 e che il capitale assicurato residuo alla data di richiesta del riscatto parziale risulti non inferiore a Euro 2.500,00.

In seguito ad un'operazione di riscatto parziale volontario il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato residuo.

Al valore di riscatto totale ovvero di riscatto parziale volontario, come sopra definito, verrà applicata una penale commisurata al valore dell'importo liquidabile e determinata in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di richiesta del riscatto, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Anni interamente trascorsi	Penali di riscatto
1 anno	0,75%
2 anni	0,50%
3 anni	0,50%
4 anni	0,50%
5 e più anni	0,00%

In caso di riscatto parziale volontario viene comunque applicato, per tutta la durata contrattuale, un importo di penale almeno pari a Euro 20,00.

Non sono previste penali per la liquidazione dell'importo corrispondente al Riscatto Parziale Programmato qualora sia stata attivata l'opzione.

---

## **Art. 12** **I Beneficiari**

Qualora sia stata attivata l'opzione Riscatto Parziale Programmato, il Beneficiario cui erogare l'importo corrispondente è sempre il Contraente.

Il Contraente designa i Beneficiari in caso di premorienza dell'Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto tramite la filiale dove è trattenuto il conto o direttamente alla Compagnia, oppure disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

---

## Art. 13 I pagamenti della Compagnia

Per i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, tramite la rete distributiva (o alla Compagnia ove specificatamente richiesto), i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di **recesso** dal contratto:
  - richiesta firmata dal Contraente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica);
  - originale contrattuale con eventuali appendici;
- per i pagamenti conseguenti alla richiesta di **riscatto totale e parziale volontario**:
  - richiesta firmata dal Contraente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica);
  - originale contrattuale con eventuali appendici (solo in caso di riscatto totale);
- per i pagamenti conseguenti al **decesso** dell'Assicurato:
  - originale contrattuale con eventuali appendici;
  - comunicazione del decesso dell'Assicurato contenente la richiesta di pagamento;
  - originale del certificato di morte dell'Assicurato con indicazione della data di nascita;
  - eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso e cartelle cliniche) ed i verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
  - originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l'esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità.

Inoltre, se la richiesta di pagamento fa riferimento ad apposita espressa designazione non testamentaria:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il pretendente afferma:
  - che egli è il Beneficiario della prestazione assicurata per designazione fatta con disposizione non testamentaria;
  - che non esistono disposizioni di revoca della designazione, neppure testamentarie;
  - che il Contraente non ha lasciato testamento o, in alternativa, che si allega copia autentica del verbale di pubblicazione delle disposizioni testamentarie, precisando che esse sono tutte quelle valide e che esse non sono state impugnate;
  - che non esistono altri Beneficiari oppure quali essi siano ed in quale misura (con indicazione della loro data di nascita, la loro condizione giuridica, il codice fiscale, l'indirizzo e gli estremi di un documento d'identità) ed attestando per quelli eventualmente designati con disposizione testamentaria, che essa è contenuta in testamento valido, non revocato e non impugnato (di cui è allegata copia autentica).

Invece, se la richiesta di pagamento fa riferimento ad una designazione testamentaria:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il pretendente afferma:
  - che egli è il Beneficiario della prestazione assicurata per designazione fatta con disposizione testamentaria;
  - che tale designazione è contenuta in testamento valido, non revocato e non impugnato (di cui è allegata copia autentica);
  - che non esistono altri Beneficiari oppure quali essi siano ed in quale misura (con indicazione della loro data di nascita, la loro condizione giuridica, il codice fiscale, l'indirizzo e gli estremi di un documento d'identità) ed attestando per

quelli eventualmente designati con disposizione testamentaria, che essa è contenuta nel testamento di cui al punto precedente.

Infine, se la richiesta di pagamento del pretendente consegue alla sua qualità di erede, non assunta a seguito di disposizione testamentaria:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il pretendente afferma:
  - che egli è erede e quali sono i presupposti di tale sua qualità, comprovandoli con documenti allegati;
  - che il Contraente non ha lasciato testamento o che le disposizioni testamentarie non contrastano la detta pretesa, allegandole in copia autentica e dichiarando espressamente che esse sono tutte quelle valide e non sono state impugnate;
  - che non esistono altri Beneficiari oppure quali essi siano ed in quale misura (con indicazione della loro data di nascita, la loro condizione giuridica, il codice fiscale, l'indirizzo e gli estremi di un documento d'identità) ed attestando per quelli eventualmente designati con disposizione testamentaria, che essa è contenuta in testamento valido, non revocato e non impugnato (di cui è allegata copia autentica);
- per i pagamenti conseguenti alle **opzioni**:
  - per attivare e/o sospendere l'opzione Riscatto Parziale Programmato:
    - richiesta firmata dal Contraente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica);
  - per l'opzione rendita:
    - richiesta firmata dal Contraente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica) con indicazione dell'opzione scelta;
    - copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato e, per l'opzione rendita reversibile, indicazione del sesso e della data di nascita della seconda testa assicurata;
    - originale contrattuale con eventuali appendici.

Nel caso di pegno, per i pagamenti conseguenti a recesso, riscatto totale o parziale, decesso dell'Assicurato, è richiesto il benestare scritto dell'eventuale creditore pignoratizio, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore.

Qualora vada perso l'originale contrattuale, per tutte le liquidazioni ad eccezione del recesso, sarà sufficiente consegnare alla Compagnia una dichiarazione di smarrimento; in caso di richiesta di liquidazione per recesso dovrà invece essere consegnata alla Compagnia copia della denuncia di smarrimento dell'originale del documento di polizza.

Per tutti i pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari.

Per tutti i pagamenti della Compagnia, qualora la richiesta di liquidazione pervenga direttamente alla Compagnia stessa, è richiesta copia del documento d'identità del Contraente; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Contraente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità del rappresentante legale.

In particolare, in caso di sinistro, è richiesta copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i Beneficiari, sia nel caso in cui la richiesta pervenga direttamente alla Compagnia stessa, sia che essa pervenga alla Compagnia tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità del rappresentante legale.

La Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; di conseguenza, è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (ABI, CAB, n. conto corrente, codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, tali indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i Beneficiari della prestazione; per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso, alla richiesta di riscatto totale o riscatto parziale volontario/programmato, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al Contraente (se il Contraente è persona fisica) o all'azienda (se il Contraente è persona giuridica).

Qualsiasi pagamento di quanto dovuto dalla Compagnia sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dall'avverarsi di tutte le condizioni di esigibilità del pagamento in questione. A titolo di esempio, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla consegna in filiale o dal ricevimento in Compagnia dell'ultimo tra i documenti precedentemente indicati. Decorso tale termine, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere – a titolo di risarcimento del danno – gli interessi moratori agli aventi diritto. Tali interessi sono dovuti a partire dalla scadenza del predetto termine, al saggio legale secondo la legge italiana, con esclusione della risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

---

**Art. 14**  
**La cessione**  
**e il pegno**  
**della polizza**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio.

---

**Art. 15**  
**I prestiti**

Il presente contratto non ammette prestiti.

---

**Art. 16**  
**Le tasse**  
**e le imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

---

**Art. 17**  
**I riferimenti**  
**a norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

---

**Art. 18**  
**Foro competente**

Il Foro competente è quello di residenza o domicilio del consumatore. Nel contratto assicurativo il consumatore si identifica nelle figure del: Contraente, Assicurato e Beneficiario.



# Regolamento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita”

- 
- Art. 1** Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Trendifondo Intesa Vita”.
- 
- Art. 2** Nella Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che lo prevedono contrattualmente, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.  
La gestione “Trendifondo Intesa Vita” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 
- Art. 3** La gestione “Trendifondo Intesa Vita” è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento medio realizzato nell’esercizio, quale descritto all’Art. 5 del presente Regolamento e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche stimate.
- 
- Art. 4** L’esercizio di “Trendifondo Intesa Vita” da sottoporre a certificazione decorre dal 1° Novembre di ciascun anno fino al 31 Ottobre dell’anno successivo.
- 
- Art. 5** All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di “Trendifondo Intesa Vita” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore medio del Fondo stesso.  
Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da “Trendifondo Intesa Vita” – compresi gli utili e le perdite di realizzo – di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di Revisione per l’attività di certificazione.  
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.  
Per valore medio degli investimenti si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli nonché della consistenza media nel periodo di ogni altra attività del Fondo.  
La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo definito al fine della determinazione del rendimento medio di “Trendifondo Intesa Vita”.
- 
- Art. 6** La Compagnia si riserva di apportare al precedente punto 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della vigente legislazione.



# Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs. 196/2003

## **Informativa contrattuale**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari<sup>(1)</sup>, al fine di fornire i servizi<sup>(2)</sup>, da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti<sup>(3)</sup>, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa<sup>(4)</sup>. I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge<sup>(5)</sup> – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>(6)</sup>.

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy – Intesa Vita S.p.A. – Via Ugo Bassi, 8/b, 20159 Milano – MI, fax 02.60764.393). Il sito [www.intesavita.it](http://www.intesavita.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

## **Informativa commerciale**

La informiamo inoltre che la nostra Società intende utilizzare i dati personali che La riguardano per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie agli scopi sopraindicati e a tal fine possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, a trattare tali dati per il perseguimento delle finalità sopra indicate.

I Suoi dati possono essere comunicati a Società del Gruppo per analoghe finalità, ma non sono soggetti a diffusione. Il mancato consenso commerciale, comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per finalità prettamente promozionali.

---

### **NOTE:**

- (1) L'Art. 4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso Art. 4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di Contratti di Assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC 2002 - 9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di Contratti di Assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Banca d'Italia-UIF, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



# Glossario

## **Adeguamento annuo**

Attribuzione alle prestazioni assicurate di una parte del rendimento effettivo annuo della Gestione Separata secondo la misura, le modalità e la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.

## **Assicurato**

Il soggetto sulla cui vita è stipulato il Contratto di Assicurazione.

## **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

## **Capitale assicurato iniziale**

Il capitale assicurato iniziale acquisito con ciascun premio, sia esso unico o aggiuntivo, è pari alla differenza tra il premio e le spese.

## **Cessione e pegno**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

## **Composizione della Gestione Separata**

Informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

## **Condizioni di Assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

## **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

## **Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.), e quindi l'adeguamento delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto.

## **Contraente**

Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al pagamento dei premi. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

## **Contratto**

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

## **Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sul contratto.

## **Costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

## **Data di ricezione della notifica di decesso**

Data in cui la Compagnia riceve per iscritto la comunicazione di sinistro accompagnata da un documento uff-

ziale che provi l'avvenuto sinistro (es. Certificato di morte; Verbale di pubblicazione del Testamento; Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva; Estratto di morte; Attestazione giudiziale).

#### **Dati storici**

Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dalla Gestione Separata negli ultimi anni.

#### **Decorrenza**

Data in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

#### **Documento di Polizza**

Documento che attesta l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

#### **Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le prestazioni sono operanti.

#### **Estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di Assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, oltre al tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata e al tasso di adeguamento con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

#### **Fascicolo Informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente, composto da:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Separata;
- Informativa sulla privacy;
- Glossario;
- Documento di Polizza.

#### **Gestione Separata**

Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

#### **Ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei Progetti Esemplificativi (sia generici che personalizzati) da parte della Società.

#### **ISVAP**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

#### **Liquidazione**

Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

#### **Nota Informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

#### **OICR**

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

**Premio unico**

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società alla decorrenza del contratto a fronte delle prestazioni previste dallo stesso.

**Prestazione**

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**Prestazione minima garantita**

Valore minimo della prestazione al quale essa non può risultare inferiore.

**Progetto Esemplificativo (in forma generica e personalizzata)**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al tasso di rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP e alla misura annua minima di rivalutazione garantita, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnata al Contraente.

**Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

**Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione e farne cessare gli effetti.

**Regolamento della Gestione Separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata.

**Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione della prestazione maturata alla data di richiesta del riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

**Riscatto Parziale Programmato**

Facoltà del Contraente di esercitare l'opzione contrattuale Riscatto Parziale Programmato e di ricevere la liquidazione del corrispondente importo al netto del costo fisso previsto, secondo le modalità disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.

**Riscatto parziale/Riscatto parziale volontario**

Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione parziale della prestazione maturata alla data di richiesta del riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

**Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Imprese di Assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Scheda Sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento e i costi.

## **Società**

Compagnia (Intesa Vita S.p.A.) autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

## **Titolare effettivo**

Secondo i criteri previsti all'Art. 2 dell'Allegato tecnico al D. Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni, per titolare effettivo s'intende:

- a. in caso di società:
  1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
  2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b. in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
  1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
  2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
  3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.